



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 20/10/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere titolare di n. 5 BFP ordinari della serie "Q/P", emessi nell'anno 1990; - di aver chiesto il rimborso dei titoli al decorso dell'ultimo bimestre del trentesimo anno dalla sottoscrizione; - di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta dall'intermediario, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli; - di rilevare che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale, come da consolidato orientamento ABF, deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli (Lire 258.150 per ogni bimestre successivo al 20° anno di fruttuosità).

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 3/04/2021, asseritamente non riscontrato dall'intermediario resistente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza in ordine all'ultimo decennio di fruttuosità (21° - 30° anno), quantificando la propria istanza in complessivi € 21.296,26.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate con nota del 13/08/2021, in particolare, ha affermato quanto segue: - il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è disciplinata interamente da norme di carattere speciale); -



il ricorso è irricevibile in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009; - il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera "Q", prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie "Q"; - ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; - alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; - il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a serie diverse; - l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie "Q" era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

Parte ricorrente, con memoria di repliche, ha precisato quanto segue: - le eccezioni di incompetenza sollevate dal resistente sono infondate e, peraltro, collidono con gli orientamenti consolidati dell'ABF in materia; - l'operato dell'intermediario non risulta conforme a quanto previsto dal DM 13 giugno 1986; - la giurisprudenza ordinaria e arbitrale ha censurato in plurimi casi la condotta tenuta dal medesimo intermediario nei confronti di una vasta pluralità di risparmiatori.

L'intermediario chiede: - in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF, nonché di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro di n. 5 BFP della serie Q/P, emessi nell'anno 1990, di cui afferma essere titolare e nello specifico: 1) n. xxx.136, valore Lire 1.000.000; 2) n. xxx.140, valore Lire 1.000.000; 3) n. xxx.156, valore Lire 1.000.000; 4) n. xxx.158, valore Lire 1.000.000; 5) n. xxx.161, valore Lire 1.000.000.

Si rileva, quindi, che tutti i buoni risultano essere stati emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

I buoni riportano solo sul retro i timbri modificativi dei rendimenti da "P" a "Q", che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno di fruttuosità.

Preliminarmente, il Collegio rileva che in merito alla clausola "con pari facoltà di rimborso", secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, in capo a ciascun cointestatario si configura un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/2018; Collegio di Napoli, n. 15085/2018; Collegio di Torino, n. 1165/2019 e 21818/2019; Collegio di Bologna, n. 15553/2017; Collegio di Bari, n. 21938/2018).



Anche il Collegio di Coordinamento si è pronunciato sulla questione con la decisione n. 19782/2020, confermando l'orientamento già consolidatosi presso i Collegi territoriali ABF e fatto proprio dalla precedente decisione del Coordinamento n. 22747/2019: «Si ribadisce, quindi, il seguente principio di diritto: “nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”».

L'intermediario eccepisce, in questa sede, in via preliminare, altresì l'incompetenza *ratione temporis* e *materiae* dell'ABF.

Sul punto si rappresenta che le eccezioni in analisi risultano essere già state affrontate e superate dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 5673/2013 e da allora, sul punto, non sono emersi orientamenti divergenti dei Collegi territoriali e non paiono esservi ragioni nel caso presente per non condividere le conclusioni già consolidatesi.

Procedendo nel merito, la parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dalla tabella apposta a tergo dei titoli dedotti in controversia per il periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità, espresso riferimento ai rendimenti indicati in valore assoluto per Lire per ogni bimestre successivo al 20° anno fino alla scadenza.

Per quanto attiene alle contestazioni relative al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità dei BFP afferenti alla serie “Q/P”, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.

In linea di principio, difatti, il consolidato orientamento dei Collegi ABF sul tema riconosce l'ammissibilità della variazione delle condizioni economiche dei BFP mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione dei buoni.

Nel caso in esame, trattandosi di BFP emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con il DM 13 giugno 1986, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, tanto più che i timbri in questione risultino leggibili (in proposito, *ex multis* si vedano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013 e 6142/2020).

Poiché, peraltro, come risulta evidente, i timbri modificativi dei rendimenti nulla dispongono per il periodo dal 21mo al 30mo anno, il ricorrente ha diritto di ottenere – per il lasso temporale in questione – il rimborso calcolato in base rendimenti originari (salva, pertanto, la legittimità della variazione disposta con decreto ministeriale per i primi vent'anni).

Sul punto si segnala la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020 che, su analoga domanda, ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno.

Per tali ragioni, relativamente ai buoni fruttiferi postali in contestazione, tutti emessi in data successiva al 30.06.1986, la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il solo periodo dal 21° al 30° anno, secondo rendimenti originariamente previsti sul retro dei titoli medesimi (in senso conforme si vedano le decisioni nn. 14507/2017 e 4868/2017 del Collegio di Torino chiamato a pronunciarsi su fattispecie analoga), nel rispetto della normativa fiscale e comunque entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante (per tutte da ultimo si veda la decisione del Collegio di Torino n. 2351/2021).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA